

## **Partecipazione dei magistrati alle commissioni tributarie**

*(Delibera del 28 luglio 1999)*

Il Consiglio,

premessa l'interrogazione parlamentare dell'on. .... in cui si rileva "l'indifferenza" del C.S.M. circa la peculiare situazione delle Commissioni Tributarie di cui i magistrati sono in prevalenza Presidenti o Vice Presidenti e di cui fanno parte, secondo quanto indicato nell'interrogazione, professionisti che dovrebbero essere dichiarati decaduti dal Ministro delle Finanze e di ciò in ispecie dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del decreto legislativo 31.3.1998 n. 80 in forza del quale i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti se non previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza; letto e condiviso il parere n. 339/98 reso in data 21.10.1998 dall'Ufficio Studi e Documentazione;

considerato, in particolare, che l'intervento legislativo, operato con la modifica a mezzo dell'art. 26 del DLgs 80/98 dell'art. 58 del DLgs 29/93, richiamato nella predetta interrogazione non si ritiene che abbia variato l'assetto normativo concernente l'incarico di componente di Commissione Tributaria, atteso che la norma in questione mira piuttosto al controllo delle "consulenze esterne" dei pubblici dipendenti;

rilevato che, per il resto, valgono tuttora le considerazioni che indussero il Consiglio Superiore della Magistratura alla modifica, realizzata in data 14.3.1996, della vigente circolare in materia di incarichi extragiudiziari, rendendo non più necessaria per i magistrati ordinari la autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Giudice Tributario;

considerato, in ispecie, che la compatibilità astratta fra lo svolgimento della funzione in questione e lo status di magistrato ordinario è stata valutata positivamente in via preventiva dal legislatore, posto che gli artt. 3, 4, e 5 del DLgs 545/92, - con il quale è stato riformato l'assetto degli organi della giustizia tributaria - indicando in via generale le categorie nell'ambito delle quali deve essere effettuata la scelta dei giudici tributari individuano fra esse quella dei magistrati ordinari;

considerato, altresì, che la concreta scelta dei singoli giudici tributari è compiuta all'esito di una procedura concorsuale per titoli, svolta da altra amministrazione statale, all'interno della quale - a differenza di quanto era previsto nel previgente sistema di reclutamento dei magistrati tributari - non sono presenti apprezzabili margini di discrezionalità amministrativa da parte dell'organo che procede alla valutazione dei candidati;

considerato, pertanto, che non sono emersi elementi che possano giustificare il riesame della delibera consiliare del 14.3.1996 relativamente alla non soggezione al regime della autorizzazione preventiva consiliare dell'incarico di giudice tributario svolto dal magistrato ordinario,

deliberato,

come in premessa.